

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 16 novembre 2018, n. 385
"Presidio di riabilitazione Padre Pio" di Capurso. Decadenza autorizzazione all'esercizio ex art. 9, comma 5, lett. f), nei confronti della Gestione e Management Sanitario S.p.A..

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*", confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

In conseguenza della determinazione dirigenziale regionale n. 178 del 24/07/2017 avente ad oggetto: "*Presidio di Riabilitazione Padre Pio di Capurso. Revoca accreditamento nei confronti della Gestione e Management Sanitario S.p.A. ai sensi dell'art. 26 L.R. n. 9/2017 e rigetto istanza di voltura, ex articolo 9 L.R. n. 9/2017, della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e degli accreditamenti in capo alla Gestione e Management Sanitario*"

S.p.A. nei confronti della Mefir società benefit s.r.l.”, che si richiama integralmente, il presidio di riabilitazione in oggetto gode soltanto dello status di struttura autorizzata all’esercizio.

Successivamente alla sopradetta determinazione tale presidio è stato interessato da ulteriori problematiche inerenti il mancato e/o non regolare adempimento delle obbligazioni retributive e contributive nei confronti dei propri dipendenti, a tal proposito si richiamano:

- la nota della FIALS prot. 247/2017 dell’08/09/2017 con la quale si lamenta l’inadempimento contrattuale e si diffida la GMS spa all’immediato pagamento delle retribuzioni arretrate, evidenziando che *“avendo la G.M.S. SpA già incassato l’importo pattuito in transazione, non si comprendono le motivazioni per cui non abbia ancora pagato le retribuzioni di Luglio ed Agosto 2017”*;
- la nota congiunta della CGIL, UIL e CISL prot. 7187 del 19/10/2017, con la quale è stata indetta un’assemblea sindacale avente ad oggetto ancora l’inadempienza retributiva riguardante i mesi di luglio, agosto e settembre;

Anche dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale davanti al Tribunale di Bari avvenuta il 05/11/2017, le criticità dovute all’inadempimento sono rimaste, se non ulteriormente accentuate, si veda in proposito:

- con nota prot. 030 del 18/01/2018 la FIALS ha denunciato, oltre al mancato pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre, anche una sospensione unilaterale - ritenuta illegittima - della prestazione lavorativa e delle retribuzioni di gran parte dei dipendenti a partire dal mese di dicembre 2017;
- con diffida dell’01/03/2018 tutti i dipendenti del presidio, ancora una volta hanno denunciato detto inadempimento nonché l’illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro, aggiungendo inoltre che *“... i lavoratori interessati dalla “anomala” trattenuta sono tutti i fisioterapisti addetti al trattamento domiciliare e tutti contrattualizzati con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Questi si vedono retribuire (cfr. prospetti paga che si depositano in sede ispettiva), da sempre, le sole ore di lavoro in cui sono comandati ad effettuare terapia domiciliare, nonostante siano - per contratto e di fatto - a disposizione del datore di lavoro per l’intero orario settimanale (38 ore). Tale modo di gestire il rapporto di lavoro a tempo pieno e con diritto alla piena retribuzione, lo trasforma in un vietato rapporto di lavoro a cottimo”*;
- la FIALS, con le note n. prot. 125/2018 del 13/03/2018, 127/2018 del 14/03/2018 e le OO.SS. CGIL FP-CISL FP-UIL FPL, con prot. n. 1492 del 15/03/2018, hanno fatto altre segnalazioni in ordine alla sospensione unilaterale delle prestazioni lavorative ed al mancato pagamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio.

Considerata la notevole frequenza degli episodi di violazione e/o di non regolare adempimento degli obblighi sopra detti da parte della G.M.S., che hanno caratterizzato da anni la gestione del presidio e che si sono accentuati negli ultimi mesi [oltre che essere stati constatati sia in sede amministrativa (es. DURC irregolare) e giurisdizionale (es. azioni esecutive)], questa Sezione, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90 e dell’articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017, il quale dispone che: *“La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di: [...] f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori”*, con nota prot. AOO_183/5051 del 05/04/2018 ha comunicato alla Gestione e Management Sanitario s.p.a., con sede in Capurso alla via San Carlo 64, l’avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio da ultimo confermata nella nuova sede in Capurso con D.D. n. 328 del 27/11/2015, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni in proposito.

Con nota pec prot. 248/18 DG del 23/04/2018, la GMS s.p.a. in riscontro alla comunicazione che precede ha eccepito in sostanza che:

- i. *“nessuna decadenza può essere avviata in relazione ad un’autorizzazione sospesa”;*
- ii. *“Tutti i requisiti previsti dalla legge permangono in capo al Presidio”;*
- iii. è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità e che da tale momento le retribuzioni sono state regolarmente corrisposte al personale che ha prestato la propria opera;
- iv. l’articolo 9 della L.R. n. 9/2017 non sarebbe pertinente in quanto si applicherebbe solo in caso di trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio e nei confronti del soggetto subentrante.

Anche successivamente a tale riscontro, con nota pec del 19/06/2018 la FIALS ha evidenziato che:

- *“la GMS spa ha omesso di corrispondere le retribuzioni a tutto il personale dipendente anche dopo il 26/10/2017, data di deposito dell’istanza di ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale ed ha, inoltre sospeso illegittimamente ed unilateralmente la quasi totalità del personale dipendente dal mese di gennaio 2018”*

- con l’allegata nota prot. 375/18 DG del 18/06/2018, la GMS spa ha comunicato il licenziamento di tutti i dipendenti a decorrere dal 15/06/2018.

Con decreto del 18/07/2018, depositato in Cancelleria il 27/07/2018, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato della GMS spa.

Con note pec del 20 e 25 luglio 2018, l’avv. G. Giampalmo, in nome e per conto di diversi dipendenti della GMS spa, ha da ultimo diffidato la GMS spa al pagamento delle retribuzioni e dei relativi contributi riguardanti le mensilità da gennaio all’attualità.

Precisato, in merito alle sopra riferite controdeduzioni della GMS spa, che:

- la sospensione dell’attività del presidio in oggetto unilateralmente ed autonomamente decisa da codesta società attiene ad una scelta organizzativa interna al presidio stesso e che nulla ha a che fare con lo status giuridico riveniente da un’autorizzazione all’esercizio comunque in essere e mai sospesa da questa Sezione;

- il licenziamento dei n. 122 dipendenti a decorrere dal 15/06/2018 determina una macroscopica carenza del requisito organizzativo minimo richiesto ai fini della permanenza dell’autorizzazione all’esercizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 14 L.R. n. 9/2017, per cui all’attualità non di certo si può affermare che il presidio in parola possiede tutti i requisiti *“previsti dalla legge”*;

- come risulta dalle note sopra citate delle OO.SS. e dell’avv. officiato dai diversi dipendenti del presidio, anche in costanza di procedura di concordato preventivo con continuità, la GMS spa ha ancora una volta omesso i pagamenti delle retribuzioni e contribuzioni da gennaio a luglio del corrente anno;

- l’art. 9 L.R. n. 9/2017, oltre al trasferimento della titolarità, a parte ed a prescindere da quest’ultima evenienza, disciplina anche la decadenza, quale causa impeditiva dell’ottenimento ed il mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio in via generale: ciò è confermato, oltre che da un’agevole lettura logico-sistematica della norma, anche dalla previsione di cui all’art. 16 della medesima legge regionale, dove al comma 1 si stabilisce che: *“Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio previste dall’articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del*

possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno". Ratione per cui la norma posta a fondamento della decadenza in questione deve ritenersi assolutamente pertinente.

Ritenuta, allo stato, assorbita la grave carenza organizzativa derivante dal sopra citato licenziamento sanzionabile ex art. 14 L.R. n. 9/2017.

Pertanto, si propone ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L.R. 9/2017 e s.m.i, di disporre la decadenza nei confronti della Gestione e Management Sanitario s.p.a. dall'autorizzazione all'esercizio da ultimo confermata nella nuova sede in Capurso con D.D. n. 328 del 27/11/2015, per presidio di riabilitazione ex art. 26 "Padre Pio" con sede in Capurso alla via San Carlo 64.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L.R. 9/2017 e s.m.i, di disporre nei confronti della Gestione e Management Sanitario s.p.a. la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio confermata nella nuova sede in Capurso con D.D. n. 328 del 27/11/2015, per presidio di riabilitazione ex art. 26 "Padre Pio" con sede in Capurso alla via San Carlo 64.

- di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Gestione e Management Sanitario s.p.a. con sede in Capurso (BA) alla via San Carlo 64;
- al Direttore Generale della ASL BA;
- al Sindaco del comune di Capurso;

Il presente provvedimento:

- 1) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- 2) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- 3) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- 4) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- 5) il presente atto, composto da n. 7 facciate, viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)